

poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal dì dell'avviso ricevutone. »

(È approvato).

« Art. 11. Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono anticipate alla Giunta d'arbitri da coloro che procedono all'affrancazione con obbligazione solidale; in mancanza, sono anticipate dal comune di Massa Marittima nella misura ch'è stabilita dalla Giunta d'arbitri. Il rimborso a chi avrà anticipato sarà fatto dagli altri affrancati in base a decisione della Giunta d'arbitri e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 n. 192 per la riscossione delle imposte dirette. »

(È approvato).

« Art. 12. L'effetto dell'affrancazione dalle servitù avrà luogo immediatamente alla pronunziazione e pubblicazione della decisione, la quale, ad istanza e per cura della Giunta di arbitri, sarà notificata ne' modi di legge agli interessati ed a loro spese eseguita.

« Il ricorso prodotto in base all'articolo 8 della legge sospende l'esecuzione della decisione della Giunta d'arbitri, fino a che sul ricorso stesso non siasi provveduto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Il provvedimento del ministro sarà notificato alla Giunta d'arbitri e agli interessati per mezzo del prefetto. »

(È approvato).

« Art. 13. Le terre cedute in compenso della servitù sono, con decisione della Giunta d'arbitri, assegnate agli abitanti di Tatti, e per essi al comune di Massa Marittima, il quale, con apposito regolamento approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, ne stabilirà fra gli utenti le condizioni di godimento. »

L'onorevole Zucconi ha un emendamento aggiuntivo a questo articolo:

« Aggiungere in fine dell'articolo:

« ... con diritto di prelevare dalle rendite quanto occorre alle spese ed agli oneri gravanti il fondo. »

Ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Zucconi. Con l'articolo 3 si è stabilito, approvandosi l'emendamento da me proposto, che il canone da pagarsi agli interessati sia pagato direttamente dalla Comunità di Massa

Marittima; e, con questo articolo, si pretende che il comune di Massa Marittima, con apposito regolamento, stabilisca fra gli utenti le condizioni di godimento delle terre cedute in compenso della servitù. Ora, per garantire il Comune degli oneri e delle spese che, naturalmente, dovrà sopportare in conseguenza degli obblighi che ad esso derivano da questa legge, propongo che si dia diritto al Comune stesso di prelevare dalle rendite dei beni quanto occorre alle spese ed agli oneri ai quali i fondi restano gravati.

Siccome questo emendamento non è che la conseguenza della proposta già approvata, la Camera, spero, non avrà difficoltà di accettarlo; e lo raccomando perciò alla Commissione ed al sotto-segretario di Stato.

Arcoleo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Accetto l'aggiunta proposta dall'onorevole Zucconi.

Presidente. La Commissione l'accetta?

Valle, della Commissione. L'accettiamo!

Presidente. Pongo a partito l'articolo 13 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Zucconi, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 14. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto di Grosseto formerà l'elenco delle tenute gravate da servitù, nel quale sono indicati la servitù, l'ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quanto occorra alla identificazione, e il nome dei proprietari e presellanti.

« L'elenco così formato sarà pubblicato nell'albo pretorio del comune di Massa Marittima.

« Contro l'elenco può presentarsi ricorso dagl'interessati, entro 60 giorni dalla detta pubblicazione, alla segreteria comunale che ne rilascerà ricevuta.

« Entro trenta giorni successivi, ciascuno interessato può prendere cognizione de' ricorsi e fare in iscritto le sue osservazioni. »

L'onorevole Zucconi ha un emendamento a questo articolo:

« Al secondo comma aggiungere:

« ... ed alla porta dell'ufficio dello stato civile in Tatti. »

Ha facoltà di svolgerlo.

Zucconi. Il mio emendamento si riferisce al secondo capoverso. Domando che vi sia ag-